

CCVI.

TORNATA DEL 27 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA.

Sommario — Omaggio — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana — Reiezione dell'emendamento suppressivo del Senatore Castelli E. all'articolo 96 del Codice penale modificato dal Decreto luogotenenziale — Considerazioni e proposta del Senatore Siotto-Pintor rispetto all'articolo 561 del Decreto luogotenenziale — Obbiezione del Relatore — Replica del Senatore Siotto-Pintor — Osservazione dei Senatori Lauzi, del Relatore e del Commissario Regio — Reiezione della proposta — Proposta suppressiva del Senatore Mussa-Saluzzo all'articolo 561 del Codice penale, non accettata dal Relatore, nè appoggiata dal Senato — Emendamento suppressivo del Senatore Castelli E. all'articolo 525 del Decreto luogotenenziale, e sua approvazione — Proposta del Senatore Castelli E. alla disposizione 2 dell'art. 4 del Decreto luogotenenziale non consentita dal Relatore — Considerazioni dei Senatori Sclopis, Lauzi e Mussa-Saluzzo in appoggio della proposta — Approvazione della medesima — Approvazione dell'articolo 2 della legge — Proposta del Senatore Castelli E. all'articolo 3 della legge, consentita dal Relatore e approvata dal Senato — Approvazione dell'articolo 3 — Proposta del Senatore Castelli E. in surrogazione dell'articolo 4, consentita dal Relatore e approvata dal Senato — Proposta del Regio Commissario all'articolo 5, divenuto 4, consentita dal Relatore — Approvazione della proposta e dell'articolo — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale fatta dal Senatore Castelli E., approvata dal Senato — Sospensione della votazione dell'intero disegno di legge — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione del servizio militare e il riassoldamento con premio — Accettazione per parte del Ministro della Guerra delle modificazioni dell'Ufficio Centrale — Sospensione della discussione di questo progetto di legge — Relazione dell'Ufficio Centrale per il progetto sull'estensione del Codice penale alla Toscana intorno al riordinamento delle varie modificazioni introdotte nella legge, e nuova redazione dell'articolo 14 del Codice penale — Squittinio segreto di questa ultima legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti il Commissario Regio, i Ministri della Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio, dei Lavori Pubblici ed infine interviene eziandio il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. In seguito all'incarico che ieri il Senato diede al Presidente, prego i signori Senatori Arnulfo, Lauzi e Zanolini di volersi occupare dei lavori della Commissione finanziaria in luogo dei Senatori Porro, Spada e Vacca.

Il Presidente della Camera di commercio di Ravenna fa omaggio al Senato della prima Relazione di essa Camera sovra l'attuale andamento dell'agricoltura, dell'industria e del commercio in quel distretto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ESTENSIONE
DEL CODICE PENALE ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per estensione del Codice penale alla Toscana.

La discussione rimase ieri all'articolo 96 del Codice penale, modificato dal Decreto luogotenenziale.

L'articolo 96 del Codice penale è così concepito:

« È punibile qualunque tentativo di crimine o di delitto, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa non fu sospesa o non mancò di produrre il suo effetto che per conseguenze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore. »

Il Decreto luogotenenziale modificava questo articolo nel seguente modo:

« È punibile il tentativo di crimine o delitto quando la volontà di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione, e questa per circostanze fortuite o indipendenti dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di produrre il suo effetto. Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

Ieri l'onorevole Castelli proponeva che fosse tolta dall'articolo 96 del Decreto luogotenenziale, l'ultima parte:

« Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno di istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

A questa proposta si opposero l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio.

Essendo stata chiusa la discussione sopra questo articolo, ora non rimane che di mettere ai voti lo emendamento soppressivo dell'onorevole Castelli.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto Pintor**. Io confido che gli onorevoli miei colleghi, membri dell'Ufficio Centrale, avendo veduto come io abbia costantemente nella discussione di questa legge votato con essi, vorranno tenermi per scusato se mi discosto dalla loro opinione in quanto si riferisce alla modificazione dell'articolo 561 del Codice penale.

Presidente. Da lettura dell'articolo 561.

« Art. 561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante. »

Il Decreto luogotenenziale riformava questo articolo nei seguenti termini:

« Art. 561. L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal marito sulla persona della moglie, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nello istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

» La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione. »

L'Ufficio Centrale accetta queste modificazioni.

Il Senatore **Siotto-Pintor** ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. L'Ufficio Centrale fa differenza tra il caso in cui l'omicidio sia stato commesso dal marito che trova in presente reato la moglie, e quello in cui sia stato commesso dalla moglie che trova in presente reato il marito.

Io chiedo all'Ufficio Centrale ragione di questa differenza, o mi risponde colle parole che si leggono nella pagina 65 della dotta Relazione dell'onorevole Senatore conte De Foresta.

« L'indicazione poi nominativa ed espressa dell'omicidio commesso dal marito sulla persona della moglie, invece di accennare genericamente al coniuge non ha per iscopo di denegare qualunque diminuzione di pena alla moglie in simile caso, ma solo di accordargliela minore, ed è abbastanza spiegata dalla considerazione che il marito ha maggior ragione di essere offeso dalla infedeltà della moglie che non questa dall'infedeltà di lui. »

Questa ragione è essa vera? Per mio avviso obiettivamente non è vera. Imperocchè il turbamento del sangue domestico che la donna adultera reca alla casa del marito, reca il marito adultero nella casa di un altro marito. Obiettivamente dunque non si può dire che il reato sia più o meno grave; la questione è puramente subbiettiva. Di che bene assai fece l'Ufficio Centrale, avvegnachè la imputabilità è sempre questione unicamente subbiettiva. Esso dice, o certo vuol dire: dove è più forte la spinta del reato, quivi è più scusabile il reato. Ma più forte è la spinta là, dove il marito sorprende la moglie in presente reato. Adunque è più scusabile, il che val quanto dire che si punisce con pena minore.

Lasciando da parte che secondo le note regole di diritto la contropinta della pena dev'essere tanto maggiore, quanto è maggiore la spinta al reato, io trovo questa ragione, nel caso presente, molto difettiva.

E per verità, in primo luogo: Uno è il diritto violato. Lo stesso diritto infatti ha la moglie alla fedeltà del marito, di quella abbia il marito alla fedeltà della moglie.

In secondo luogo, se si dovesse punire maggiormente perchè il danno è maggiore, quale sarebbe la conseguenza? Si dovrebbe punire con pena più severa l'adultera moglie, di quello si punisca l'adultero marito: questo io forse potrei concedere.

Ma altro è il dire che l'adultera moglie commette un reato più grave e che perciò dev'essere sottoposta a

pena maggiore; altro è il dire che si debba punire più severamente il fatto della moglie che uccide il marito trovato in presente reato.

E finalmente io noto che la donna più debole alle resistenze, più facile a lasciarsi trasportare da un caso doloroso e inopinato, è per ciò stesso più scusabile di quello che non sia il marito.

Signori, ricordiamo un po' il processo storico di questo principio giuridico.

I romani facevano esente da pena il padre e il marito, a parte la distinzione tra l'uno e l'altro della quale non occorre più ragionare.

Il cristianesimo rialzò la condizione della donna, ma non si tosto, nè pienamente. E vano è qui ricordare a quante attenuazioni, diciam così, di diritto sia soggetta la condizione della femmina, ossia nei giudizi, ossia nell'amministrazione dei beni, ossia nella tutela, ossia persino nella compartecipazione all'autorità domestica. Ma quanto è dei diritti essenziali del matrimonio, il cristianesimo tende ad uguagliarli tra i coniugi.

Vero è che il Codice penale del 1859 non punisce il marito concubino, tranne nel caso in che coabiti colla sua druda nella casa maritale, assurda disposizione che fa contrasto alla presente civiltà. Ma comunque di ciò sia, non si può negare che il cristianesimo tende grado a grado a far scomparire la differenza tra il marito e la moglie.

Senza passare per tutti gli stadii storici della legislazione, vengo difilatamente al Codice del 1859; che si dice nell'articolo 561?

Si dice che il coniuge il quale trova in presente reato l'altro coniuge sarà punito colla pena del carcere. Se il reato della moglie, dico io, è maggiore, il Codice lascia al giudice sufficiente ampiezza d'arbitrio, ed ei può largheggiare nei gradi della pena del carcere da uno fino a cinque anni. Ma l'Ufficio Centrale non si contenta di ciò. Esso varia senza un bisogno al mondo non soltanto la quantità ma e la qualità della pena, e quando propone di punire il marito uccisore col carcere, serba alla moglie che uccide il marito la relegazione dal secondo insino al quarto grado di questa pena.

Ora, o Signori, io non trovo ciò giusto. Parmi sia una specie di tirannide, una prepotenza del sesso. È inoltre contraddittorio. La legge ritiene la donna siccome un essere inferiore che ha minore forza di resistere, minore virtù d'animo e d'intelletto. Or come con queste premesse potete voi logicamente punire con pena più grave la moglie che non il marito?

E per ultimo ciò è contrario allo spirito del secolo.

Signori, io non intendo di rimettere in onore le pazzie teorie del Fourier, della scuola Sansimoniana, del padre Esfantin. Io non vo' esagerare con certi scrittori di un cotale paese, dove l'essere superlativo sembra essere lo stato naturale, dove si davano in luce parecchie scritture nello intento di provare che la femmina, con-

tro il decreto della provvidenza, debba all'uomo soprastare.

Non dirò che le femmine sieno chiamate a' gradi della milizia, all'ufficio dell'insegnamento pubblico, ai seggi della magistratura, o che debbano vestire i calzoni. Mi parrebbe di essere in piena rivoluzione intellettuale affermando l'eguaglianza assoluta dell'uno coll'altro sesso. Io dico anzi che disconoscono la dignità della femmina coloro i quali vorrebbero senz'altro pareggiarla all'uomo, disconoscono il vero altissimo che si nasconde in quella celebre risposta di Napoleone I. a madama di Stael. Ma tra le teorie estreme vi ha, o Signori, uno spazio intermedio, indefinito, che il legislatore avveduto e sapiente non dee di più pari saltare.

Signori, noi facciamo le leggi, e ci facciamo come suol dirsi, la parte più ghiotta. Se le leggi facessero le femmine, oh no questa modificazione non avrebbono fatta certamente. (*Harità generale*)

Fu tempo in cui si discusse seriamente se gl'idolatri, se gli uomini di razza nera, se le femmine fossero parte dell'umanità, e parecchi concilii definirono che no. Ma il cristianesimo progredito decise altrimenti la lite, e oramai il grado della civiltà si misura, come dalla assenza del carnefice, così dal rispetto, o vogliam dire dal culto per la donna.

Noi ci chiamiamo superbamente il sesso forte. E sarà vero per avventura dove s'intenda parlare della vigoria delle membra. Ma tempo verrà, e non è molto lontano, in cui sarà chiamato sesso forte il sesso che piange e che prega, il sesso più capace di abnegazione e di sacrificio, tanto più commendabile, quanto esso è più celato e meno glorioso.

Signori, la donna è la parte più bella, è il compimento del creato, e il residuo fiato dello spirito di Dio; e se l'uomo è il più bel fiore della creazione, la donna ne è il profumo, ne è la fragranza. (*Segni d'approvazione*)

Siamo giusti, o Signori, colla metà del genere umano, se noi vogliamo che eserciti la sua missione nella società questo angelo consolatore della famiglia!

A furia di modificare io non vorrei guastare. Lo dico francamente: la vostra legge è legge di regresso. Cancellatela.

Io propongo che si lasci intatto l'articolo 561 del Codice penale, e vorrei perfino pregare l'onorevole Commissario Regio a rincalzare questa mia proposta, comunque contraria a quel Decreto luogotenenziale; l'onorevole Commissario Regio, io dico, il quale, durante il corso di tutta questa discussione, ha mostrato tanto bene di comprendere e di sentire le regole eterne del progresso sociale.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'Ufficio Centrale, ha ricevuto come una gentilezza dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor la scusa che egli gli domandava di

separarsi nella questione che viene di trattare, dall'opinione de' suoi colleghi, e gli duole di non poter corrispondere con pari gentilezza accogliendo la sua proposta.

Signori, non vi è alcuno, anche fra quelli che conoscono appena i primi principii della filosofia e della scienza penale, che non sappia che gli elementi che servono di stregua per determinare la proporzione delle pene sono il dolo la maggiore, o minor facilità di commettere il reato, e il danno sociale, reale o possibile.

Su ciò conviene perfettamente l'onorevole Senatore Siotto-Pintor: ora, senza parlare de' due primi elementi, domando se possa dubitarsi che il danno che risente il marito dall'adulterio della moglie, non sia immensamente maggiore di quello che risente la moglie dall'adulterio del marito.

Il primo è certamente maggiore sia perchè nell'opinione comune di tutti, è più umiliato un marito dall'adulterio della moglie, di quello che lo sia la moglie dall'adulterio del marito; sia per la possibilità in molti casi che gli venga adossata la paternità di una prole, della quale non sia l'autore.

Quindi se il danno che il marito risente dall'adulterio è maggiore, se pure maggiore è l'offesa che la moglie gli fa col rendersi colpevole di adulterio, egli è giusto che la legge lo scusi maggiormente cioè gli accordi una maggiore diminuzione di pena quando cogliendo la moglie stessa in flagrante reato si lasci trascorrere a darle la morte.

Le poetiche e generose parole dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor a favore delle donne, non provano certamente il contrario. Quindi l'Ufficio Centrale respinge affatto la proposta dello stesso onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Non occorrono molte parole per rispondere all'onorevole Senatore De Foresta, perchè mi sembra di avere già risposto.

Egli dice: ma non vedete! Il reato della moglie è più grave del reato del marito, perchè reca danno maggiore intrudendo nelle famiglie un figlio non del marito, reca un disonore maggiore.

Or bene, e che diceva io? Io diceva che la moglie adultera potrà essere punita più del marito adultero, perocchè commette un reato più grave; ma da ciò non viene che la moglie la quale trovasse il marito in presente reato debba essere più punita del marito il quale vi trovi la moglie. Ciò in riguardo alla questione obbiettiva.

Subbiettivamente poi io sottoponeva alla considerazione del Senato la debolezza, la maggiore suscettività della femmina, la minore resistenza alle subite passioni in un caso inopinato, non senza notare che, comunque si voglia forte il sentimento dell'onore nel marito, più forte ancora è l'amore disprezzato di una femmina.

La femmina che vede il suo amore tradito da un marito a cui serbò fede inviolata, in un momento di

subita esaltazione si trasporta e uccide il marito, perchè dovrà essere più punita del marito?

Quanto poi alle idee poetiche, viva certo l'onorevole De Foresta che la mia poesia è la poesia di tutto il secolo. Il secolo, si voglia o non si voglia, tende irresistibilmente a emancipare il sesso femminile.

Anche il cristianesimo è una poesia, ma è una grande poesia, ed è perciò una grande verità. Se io sia poeta, io lo sono co' grandi filosofi, colle aspirazioni del secolo; e torno a dire che non intendo il perchè con questa grande mania di modificare si voglia correggere pur quello che è bene.

Con queste considerazioni io atimo di avere replicato abbastanza alle osservazioni e risposte dell'onorevole Senatore De Foresta.

Presidente. Prima di tutto domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor. (È appoggiata.)

La porrò ai voti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Senza scostarmi dal parere emesso dal nostro onorevole Relatore e senza assentire alla proposta mutazione, io farò un'osservazione. Credo che il Senatore Siotto-Pintor probabilmente sarebbe soddisfatto se alle parole dell'articolo 561 della proposta dell'Ufficio Centrale: « commesso dal marito sulla persona della moglie » si sostituisse la frase dell'articolo 561 del Codice penale del 1859 che dice: « commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge; » nè credo che egli voglia andare più in là. Fo solo osservare che togliendo tutto l'articolo dell'Ufficio Centrale si toglierebbe anche la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo del Decreto luogotenenziale, il che non credo sia nella intenzione dell'onorevole Siotto-Pintor. L'alinea ultimo è il seguente:

« La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato, o facilitato la prostituzione. »

Senatore Siotto-Pintor. Intendo che si mantenga l'articolo 561 del Codice penale, coll'aggiunta dell'ultimo capoverso dell'articolo del Decreto luogotenenziale.

Presidente. Dunque l'onorevole Senatore Siotto-Pintor proporrebbe che fosse soppresso l'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, così concepito:

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

» 1. Se è stato commesso dal marito sulla persona della moglie o del complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

» 2. Se è stato commesso da genitori o nella loro casa sulla persona della figlia o del complice o di entrambi, nello istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante.

» La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed ai genitori quante volte essi fos-

sero stati i leoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato, o facilitato la prostituzione. »

A questa refazione propone sia surrogata quella del Codice attuale.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. L'onorevole Senatore Siotto-Pintor vorrà probabilmente che si sopprima anche il numero 4 dell'articolo quarto del disegno di legge. È bene di spiegarlo.

Senatore Siotto-Pintor. Senza dubbio l'ho detto.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Siotto-Pintor a termini del regolamento di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, non vorrei farmi nemico il bel sesso e nemmeno vorrei dispiacere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che così gentilmente mi ha appellato nella discussione.

Ma quali che sieno i miei pericoli, io debbo francamente dire di non poter accettare la proposizione dell'onorevole Senatore, con la quale vorrebbe che all'articolo 561 delle modificazioni napoletane, fosse sostituito il tenore dell'articolo 561 del Codice del 1859 e perciò eguagliata nuovamente la scusa e la pena al marito ed alla moglie che alla vista del flagrante adulterio del coniuge abbiano ucciso o questi, o il complice, o entrambi.

Per sostenere questo concetto io non seguirò la erudita e calorosa perorazione dell'onorevole Senatore Siotto-Pintor, né il potrei: io mi limiterò invece a poche osservazioni che ricavo dal suo stesso discorso.

E per fermo, Signori, egli è indubitato che la scusa proviene, e si misura non soltanto dall'impeto dell'ira o dall'impazienza del giusto dolore, ma ancora dalla gravità dell'offesa o della ragione che l'ira o il giusto dolore ha provocato. È sopra questo principio che è fondata tutta la teoria delle scuse. Ed è appunto per questo principio che l'articolo 562 dice: « È reputata provocazione grave quella che segue con percosse o violenze gravi contro le persone, o con minacce a mano armata, o con atroci ingurie, avuto riguardo all'indole dei fatti od alla qualità delle persone provocanti e provocate. »

Ora tutti converranno, e lo stesso onorevole Senatore Siotto-Pintor ha dichiarato, che l'adulterio che commette la moglie è moralmente e materialmente più grave, più dannoso di quello che commetta il marito a danno della moglie. Questo non offende che l'affezione, il sentimento, l'amore, la fede che i coniugi si debbono: quello della moglie al contrario offende non solo questi sentimenti, ma ancora l'onore del marito; covre il suo nome, la sua fama del massimo dei disdori, del più irreparabile dei disonori; e per di più introduce nella famiglia un essere che non le appartiene, che è il frutto della colpa e della vergogna.

Ora, se è siffattamente diversa la gravità morale e materiale delle due offese; ognun vede che la scusa che da queste offese proviene non può essere la stessa. Ragioni di giustizia esigono di aver maggiore considerazione per il marito vindice del talamo violato che non per la moglie: imperocché dove nell'animo della moglie ha efficacia solo il sentimento della gelosia, nell'animo del marito oltre all'impulso della gelosia, vi ha quello dell'onore domestico violato, che tanto è più forte quanto più l'opinione generale vi si associa, vi ha quello del turbamento e della confusione della famiglia per gli esseri estranei che vi si introducono siccome frutti del delitto.

Ciò non vuol dire che la moglie non debba avere alcuna scusa, come per eccesso contrario, era per le leggi napoletane del 1859; vuol dir solo che queste scuse vogliono essere diversamente estimate.

Perciò le modificazioni napoletane ritennero la pena del carcere per l'omicidio commesso dal marito sulla persona della moglie, o del complice o di entrambi nell'istante che li sorprende in flagrante adulterio; e stabiliscono invece la pena dal secondo al quarto grado di relegazione per l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o di entrambi nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio.

E siccome questa distinzione parmi stabilita sopra gravissime ragioni di giustizia, io prego il Senato di mantenerla, votando l'articolo 561 siccome venne modificato in Napoli, e siccome è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Io debbo pregare tutti i signori Senatori che intendono fare proposte di volerle preparare in iscritto e farle passare al banco della Presidenza a termini del regolamento, acciò il Senato non debba aspettare che esse siano scritte dopo che furono manifestate.

(Il Senatore Siotto-Pintor fa passare la sua proposta scritta al Presidente.)

Sta pertanto la proposta dell'onorevole Siotto-Pintor, salvo l'aggiunta che è stata fatta in ultimo.

Io porrò dunque ai voti innanzi tutto la soppressione delle tre prime parti dell'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, eccettuata l'ultima parte, che dovrà essere aggiunta all'articolo 561 del Codice penale.

Poi l'onorevole Senatore Siotto-Pintor in conseguenza della medesima sua proposta vorrebbe pure la soppressione del n. 4 dell'art. 4 che è nelle aggiunte del Decreto luogotenenziale alla pagina 105 dello stampato.

Anzi tutto però metterò ai voti la proposta che si riferisce all'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, ed è la soppressione delle tre prime parti dell'articolo stesso.

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1. Se è stato commesso dal coniuge sulla persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2. Se è stato commesso dai genitori e nella loro casa sulla persona della figlia, o del complice, o di entrambi, nell'istante che li sorprendono in stupro od adulterio flagrante. »

Chi è d'avviso di adottare la soppressione di queste parti dell'articolo 561 del Decreto luogotenenziale, voglia sorgere.

(Non è adottato.)

Credo ora che non sarà più il caso di porre ai voti l'altra proposta relativa al n. 4 dell'articolo 4 delle aggiunte del Decreto...

Senatore Biotto-Pintor. Ora che è stato reietto lo emendamento mio non insisto più sull'altra parte.

Senatore Massa-Saluzzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Massa-Saluzzo. Nel n. 2 di questo articolo 561 io trovo una restrizione di luogo, che mi pare non vada d'accordo nè collo spirito, nè collo scopo di questa disposizione; voglio parlare delle parole *e nella loro casa*.

Leggo una parte dell'articolo:

« L'omicidio volontario sarà punito col carcere nei seguenti casi:

1. Se è stato commesso dal coniuge nella persona dell'altro coniuge, o del complice, o di entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

2. Se è stato commesso dai genitori, e qui stanno scritte quelle parole *e nella loro casa*, le quali non si leggono nel n. 1. »

Ora, a mio avviso, la stessa ragione per cui si stabilisce una scusa ed una restrizione per l'un omicidio, si deve pure ammettere per l'altro, imperciocchè la ragione del luogo a me pare la medesima.

Se un marito uccide la propria moglie, la quale sgraziatamente è trovata in flagrante adulterio fuori di casa, in convegno amoroso, in un luogo qualsiasi, sarà ad esso applicabile la disposizione di questo n. 2?

Pare che non ci possa essere dubbio, poichè la legge sottrae il marito dalla pena ordinaria, e lo assoggetta a questa minor pena appunto per lo sdegno, per l'impeto, per l'ira, per tutta quella concitazione che è naturale in chi sorprende la propria moglie in questo stato di flagranza.

Ora, se la legge non ha fatto pel marito alcuna distinzione di luogo e di circostanze per l'omicidio che in questo caso commette sulla moglie, la farà essa pel padre, per i genitori per l'omicidio commesso sulla figlia, i quali non potranno invocare quest'articolo se non quando l'omicidio avesse avuto luogo in casa loro?

Se questa figlia si prostituiva fuori della casa paterna, come dissi, in convegno amoroso, in luogo appartato, e che per sciagura fosse trovata dal padre in flagranza, sarà questi assoggettato a pena ordinaria. Pare che tale non possa essere lo scopo della disposizione. Si tratta di un giusto sdegno il quale, sia nella casa, sia fuori della casa nasce sempre da una forte

concitazione d'animo e trae fuori di sè la persona che si trovi in questa dolorosa emergenza.

Perciò desidererei di conoscere quale particolare ragione ha potuto indurre l'Ufficio Centrale ad adottare ed a ritenere la locuzione del Codice antico.

Nel Codice antico questa locuzione esisteva; ma io fui sempre di sentimento che tale restrizione di luogo non poteva essere molto accomodata a siffatto caso in conseguenza propongo al Senato di togliere dall'articolo le parole *e nella loro casa*.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare che la proposta dell'onorevole Senatore Massa-Saluzzo è una variante allo stesso Codice penale ora vigente, e che nella parte cui allude colle sue osservazioni, il Codice penale e il Decreto luogotenenziale sono perfettamente conformi.

Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Prima di tutto prego il Senato a riflettere all'osservazione fatta dall'onorevole nostro Presidente, la quale, secondo me, ha una grande portata, poichè lo scopo di questa legge non è di modificare il Codice penale.

Premessa questa osservazione, dirò che la disposizione che l'onorevole Massa-Saluzzo vorrebbe che fosse soppressa dal N. 2 dell'art. 561, si trova in tutti i Codici italiani e nel Codice francese.

La ragione poi di questa disposizione è, secondo me, ovvia; egli è difatti indubitato che l'offesa che risulta dall'adulterio è principalmente al coniuge; il marito o la moglie rispettivamente sono i principali offesi. Sono essi soli pertanto che in regola generale meritano una diminuzione di pena se si vendicano contro l'offensore e si fanno giustizia colle loro mani. Però la legge estende anche questa diminuzione ai genitori, ma con ragione quando limita la scusa ossia la diminuzione di pena al caso in cui l'atto stesso sia commesso nella loro casa, perchè il legislatore considera come una offesa grandissima a loro riguardo lo avere contaminato il tetto paterno ed aggiunto alla pravità dell'azione l'insulto ai genitori contaminando il loro domicilio.

L'Ufficio Centrale dichiara pertanto di non poter accettare la proposta di soppressione delle accennate parole.

Postochè ho la parola, farò osservare che nella stampa della modificazione a questo articolo è occorso un errore, essendo detto: *o nella casa ecc. o invece di e*, come è nel testo del Codice, e prego l'onorevole signor Presidente a voler correggere cotale errore.

Presidente. Domando anzi tutto se la proposta Massa-Saluzzo è appoggiata.

Chi l'appoggia, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Ora devesi procedere alla votazione della prima parte dell'articolo 2, che era stata riserbata onde discutere prima la modificazione dell'articolo 531 relativo ai reati di parricidio, infanticidio, e veneficio e di assassinio, nel quale articolo si era inteso di sopprimere la parola

infanticidio, sicchè agli articoli ivi accennati, cioè 14, 374, 425, 481 devesi pure aggiungere l'art. 531.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ringrazia il signor Presidente di questa osservazione, e resta inteso che si farà la trasposizione.

Presidente. Leggo la prima parte dell'articolo 2, che ora debbo porre ai voti.

« Sono estese a tutte le Provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbrajo 1861 per le provincie napoletane e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425, 481, 531. »

Chi adotta questa prima parte dell'articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora do lettura del complesso dell'articolo, che debbo porre ai voti, secondo le varie modificazioni introdotte dal Senato.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Prima di porre ai voti l'articolo 2, il quale comprende tutte le modificazioni, vi sarà da modificare l'articolo 525 dove è data la definizione dell'infanticidio...

Questo articolo è stato modificato egualmente dalla Commissione napoletana ed è stato ridotto in questi termini:

« L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio quando è commesso sulla persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o iscritto nei registri dello stato civile. »

Questa definizione è certamente migliore di quella del Codice nostro, nel quale è detto semplicemente: *l'omicidio volontario dell'infante di recente nato è infanticidio*: ognuno sente quanto sia generica e indeterminata questa definizione, giusta la quale era abbandonato pressochè intieramente all'arbitrario apprezzamento del giudice lo stabilire se un reato di omicidio presenti o no i caratteri dell'infanticidio. Mentre però è innegabile la maggiore precisione della definizione adottata dalla Commissione napoletana, non si potrebbe egualmente ammettere l'opportunità dell'aggiunta della parola *battezzato*, che pur vi si legge. È infatti di tutta evidenza che non può il legislatore prescrivere una condizione, dalla quale dipender debba la qualificazione giuridica di un reato, se questa condizione non possa in tutti i simili casi dar norma a chi deve giudicare.

Ora a questo inconveniente si andrebbe appunto incontro se si facesse dipendere dal fatto del battesimo la qualificazione dell'omicidio dell'infante, tostochè la religione cattolica che lo prescrive, non è culto esclusivo nello Stato.

Io quindi proporrei che mantenendo del resto intieramente la definizione data dalla Commissione napoletana si sopprimessero le parole *battezzato* e.

Presidente. Il signor Senatore Castelli propone che all'art. 525 del Codice penale come è stato modificato dal Decreto luogotenenziale siano tolte le parole *battezzato* o.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha trovato verun inconveniente a lasciare la parola *battezzato*, poichè si dice, o *iscritto sui registri dello stato civile*; tuttavia se ne rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Castelli è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

La pongo ai voti.

Chi intende che si debbano togliere le parole *battezzato* o, voglia alzarsi.

Si fa la controprova.

Chi intende che si debba rigettare la soppressione delle parole *battezzato* o, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Consequentemente si dovrà aggiungere agli articoli indicati nell'articolo 2 anche l'articolo 525 come uno di quelli modificati dal Senato.

Il Senatore Castelli ha facoltà di parlare.

Senatore Castelli E. Fra le aggiunte adottate dalla Commissione napoletana vi è questa che pei casi previsti dagli articoli 489 a 500 che riguardano i reati di stupro violento o di ratto egualmente violento, non si apra l'adito all'azione penale senza istanza della parte privata, eccettochè alcuno di questi reati sia accompagnato da altri misfatti o sia commesso con riunione armata nei quali casi l'esercizio dell'azione penale è indipendente dall'istanza privata.

Ma in questo articolo non è preveduto un caso che io reputo gravissimo, e che interessa di prevedere: non è preveduto cioè il caso di stupro violento o di ratto violento commesso sopra una persona minore di 12 anni la quale non abbia nè parenti, nè tutori.

Se questo caso si verifica, e ciascuno sente che può benissimo verificarsi, la minore di 12 anni che sia stata violentemente stuprata non avrà chi l'assista. Io quindi propongo che in questo caso si faccia facoltà al Ministero Pubblico di procedere per la ricerca e la punizione del colpevole; e senza estendermi maggiormente nel dimostrare la convenienza di questa disposizione, la formolo nei termini seguenti, riservandomi ad aggiungere, occorrendo, qualche speciale considerazione quando sia appoggiata.

« L'azione penale potrà anche essere promossa dal Ministero Pubblico quando i suddetti reati siano commessi a danno di persona minore degli anni 12 che non abbia nè parenti, nè tutore. »

Presidente. A qual numero dell'articolo intende il signor Senatore Castelli di fare quest'aggiunta?

Senatore **Castelli E.** Al N. 2. dell'articolo 4 delle aggiunte.

Presidente. Il numero 2 dell' articolo 4 delle aggiunte è così concepito:

« 2. Nei reati preveduti dagli articoli 489 a 500, non si apre l'adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla istanza privata. »

L'onorevole Senatore **Castelli** propone la seguente aggiunta:

« L'azione penale, ecc. » (V. sopra.)

Chi intende di appoggiare quest'aggiunta, si alzi.

(Appoggiata.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Scolopis.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.** L'ipotesi che prevede l'onorevole Senatore **Castelli** sembra che si verificherà rarissimamente, poichè sarà un caso piuttosto unico che raro, che si trovi una fanciulla che non abbia assolutamente alcun parente, nè alcun tutore e che essa prima dell'età d'anni 12 venga violentemente stuprata.

Io credo che si potrà verificare tanto meno questo caso che colle nuove disposizioni del Codice civile sarà provvisto in modo che sempre debba darsi un tutore a qualunque sia minore. Quindi io non vedo che questa sua aggiunta abbia veruna utilità pratica.

D'altra parte sussistono sempre le considerazioni per le quali si è creduto che per i reati dei quali è menzione in questo numero secondo, non si debba procedere salvo che vi sia querela, cioè il timore che il procedimento rechi danno maggiore alla parte offesa, di quella che il reato abbia cagionato alla parte stessa ed alla società.

Quindi l'Ufficio Centrale, benchè riconosca che a primo aspetto la proposta dell'onorevole Senatore **Castelli** sembri raccomandarsi favorevolmente, tuttavia dichiara di non poterla accettare.

Presidente. La parola è al Senatore **Scolopis.**

Senatore **Scolopis.** Ho udito spesso in questa discussione contrapporsi il pericolo d'inconvenienti accidentali alla convenienza assoluta di certi provvedimenti criminali.

Si crede che un velo gettato sopra certi fatti ne scemi l'immoralità, oppure ne diminuisca il pericolo del mala esempio.

Io veramente penso che in questa tolleranza l'Ufficio Centrale sia andato forse troppo oltre; ed è mio avviso, che convenga maggiormente rinforzare l'autorità dell'azione pubblica a reprimere certi reati.

Questo dico solo in genere, ma alla specialità indefinita, a cui ha fatto allusione l'onorevole Senatore **De Foresta**, io posso contrapporre una mia certezza dovuta.

Quando io aveva l'onore di essere Avvocato Generale del Re presso l'antico Senato di Piemonte, mi sono preoccupato grandemente del modo di provvedere alla tutela delle famiglie povere, ed ho praticato varie indagini, fatto eseguire varie statistiche con non lieve difficoltà; ed ho dovuto riconoscere che il numero dei minori che non hanno l'assistenza del tutore, non era così scarso, come dice l'onorevole **De Foresta**, ma saliva a migliaia solamente nell'antico Piemonte.

Pregherò l'onorevole **De Foresta** a porsi sott'occhio una parte di quella mia relazione che ho indicato e che l'onorevole mio collega **Edoardo Castelli** ha avuto l'attenzione, per me molto onorifica, d'inserire nelle sue osservazioni fatte sul Codice di procedura civile, dalla quale si rileva che è molto maggiore il numero di queste persone senza tutori.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Ma hanno parenti.

Senatore **Scolopis.** Ma bisogna considerare la qualità di queste famiglie, che non hanno mezzi sufficienti di farsi assistere, nè potere di rivendicare ciò che la morale richiede. Dunque è questo un caso dei più gravi, e prego, prima di addivenire al voto, l'onorevole Relatore di volersi porre sott'occhio la cifra che ho ricavato dai dati statistici e che credo fossero inferiori al vero. Poichè, benchè io abbia ordinato ed avuto indagini prese non solo dagli avvocati fiscali, ma anche dai sindaci, si sa che per quella specie di reticenza che vi è sempre a rispondere ai quesiti del Governo, non tutti i casi si sono potuti registrare: tuttavia si ebbe il risultato che ora potrà dire al Senato, poichè mi si porge lo scritto a cui io alludevo. Ecco quanto io scriveva al Ministro della Giustizia nel 1845:

« D'atti sopra una popolazione che dai ragguagli stati testè pubblicati dalla Regia Commissione di statistica, somma ad 1,760,000 anime, trovo 6646 famiglie composte di 13,899 individui che sono privi dell'assistenza legale della legge; la tabella che pongo nell'appendice a questa relazione metterò sott'occhio al Ministero i particolari di questa cosa, e singolarmente che sulle 6646 famiglie, 2584 sono possidenti. »

Vede l'onorevole **De Foresta** quanta sia la trascuranza di queste famiglie di censo ristretto che necessita di provvedere alla tutela dei minori; vede che vi sono circa duemila famiglie di possidenti che non si erano curate di provvedere di tutore i loro figli.

In conseguenza non si può dire che questo sia un caso raro. È un caso che non dico frequentissimo, ma che può succedere in una certa proporzione e che merita perciò l'attenzione del legislatore, in quanto che precisamente questi minori sono sprovvisti di mezzi ordinari, perchè nelle famiglie povere ci sono poche persone che possano veramente agire nell'interesse dei minori.

La morale, l'onore delle famiglie, l'esistenza dei minori esigono, a mio credere, che sia accettata la proposta fatta dall'onorevole Senatore **Castelli**.

Presidente. La parola è al Senatore **De Foresta.**

Senatore **De Foresta, Relatore.** Io sono lontano dal voler contestare il dato statistico che è stato invocato dall'onorevole Senatore Castelli e confermato ora dall'onorevole Senatore Sclopis; ma ho già osservato che se può darsi che vi siano molti minori senza tutori, par impossibile che siano molte fanciulle minori di 12, vaganti senza alcun parente, e che si vada proprio a cercare queste tenerissime vagabonde per stuprarle violentemente.

Ma poi ripeto che ciò non potrà più succedere, quando il nuovo Codice civile, il quale, se non prima, sarà almeno in vigore contemporaneamente al Codice penale.

Da ultimo anche nel caso supposto in contrario, resta sempre a vedersi se, perchè questa fanciulla non ha alcuno che la difenda, si possa, senza il di lei consenso, istituire un processo criminale contro il di lei offensore....

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore.**.... che non può più toglierle l'offesa che ha avuta ed essere causa di una pubblicità che accresce a mille doppi il danno da essa sofferto, e che per lo più non può nemmeno essere risarcita con indennità pecuniaria.

Mi duole pertanto, lo ripeto, di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli, e persisto a chiedere che la modificazione fatta dalla Commissione napoletana all'articolo in discorso venga interamente accettata.

Presidente. Il Senatore Sclopis ha la parola.

Senatore **Sclopis.** L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale si spinge nell'avvenire, e lo scorge color di rosa: io credo che col Codice che è in elaborazione, forse si toglieranno alcuni inconvenienti che io aveva indicato nella relazione che ebbi l'onore di citare. Io faccio voti perchè queste previsioni dell'onorevole Senatore De Foresta sieno avverate, quantunque la pratica che si è già fatta in varie parti sopra il sistema che lo stesso onorevole Senatore De Foresta intende presentare come un antidoto a questo male, lasci anche dubitare che continuano a sussistere non pochi inconvenienti.

Ma se noi dobbiamo avere un punto certo di partenza, bisogna almeno che esista quello che è a nostra cognizione.

Come possiamo noi spingerci nell'avvenire a far calcoli aerei per stabilire fin d'ora una diminuzione d'azione pubblica in una materia quale si è questa? Quando avremo questi felici risultati cui anela la Commissione e cui anche noi aspiriamo, allora sarà il caso di venire a diminuire queste guarentigie, ma frattanto io prego i signori Senatori di avvertire che non è lieve il numero, e che lo sarà per lungo tempo, delle persone minori, che non sono provviste di tutore, e che nelle famiglie povere non è da fidarsi in questa parte sulla attività e sorveglianza, spessissimo impossibile, dei parenti prossimi dei minori.

Io dunque non vedo nessun male che il Ministero Pubblico, il quale avrà sicuramente anche molta prudenza in questa parte, vegli a ciò che la morale, l'onore e l'interesse delle famiglie richiedono.

Senatore **Lauzi.** Siccome questa questione è nata al momento, e non fu discussa dall'Ufficio Centrale, non sembrerà contraddizione per parte mia, se in questo caso non posso associarmi all'opinione dell'onorevole nostro Relatore.

Io non credo che le disposizioni del nuovo Codice possano portare veramente questo bene, se non in lungo tratto di tempo, che tutti i minori abbiano ad essere provvisti di tutela.

È mio debito di dire che ciò era in Lombardia, e lo è tuttora, che nessun minore è privo di tutela; ma questa è la conseguenza non delle disposizioni della legge che ordina, come ordinerebbe il nuovo Codice, che tutti i minori debbano essere provveduti di tutela, ma è la conseguenza del sistema dell'aggiudicazione delle eredità, per cui in tutti i casi in cui avviene la morte di un cittadino, o ricco o povero che sia, il giudice ha immediatamente il mezzo di verificare se vi sono figli minori, ed è tenuto di provvederli immediatamente di tutela.

Del resto, se anche non fosse frequente il caso previsto dall'onorevole Castelli, fosse pur raro, fosse anche un solo, io non credo che dobbiamo lasciare una povera creatura, in un'età in cui non è ammessa essa stessa a fare la querela, priva di quella difesa che avrebbero le altre.

Per le quali ragioni io mi associo personalmente alla proposta dell'onorevole Castelli.

Senatore **Massa-Saluzzo.** Io vorrei soltanto soggiungere alcune parole per rinforzare l'argomento svolto dall'onorevole Senatore Sclopis.

I reati dei quali si tratta cadono sopra vittime tuttora minori di 12 anni: in conseguenza molto più gravi di quelli che cadono sopra vittime di un'età maggiore. Io non credo vi sia bisogno di molte ragioni per dimostrare, e chiunque abbia avuto qualche ingerenza negli affari criminali potrà assicurare, che tuttavolta che accadono questi reati, non è semplicemente l'onore delle ragazze che viene ad essere lesa, ma vi sono interessi di salute, i quali qualche volta compromettono talmente la persona da rimanerne assolutamente vittima per tutta la vita, se pure non soccombe.

Trattandosi adunque di un reato, che può avere così funeste conseguenze, parmi giusto che la legge intervenga colla potenza del suo Ministero Pubblico e faccia essa l'ufficio che è necessario onde punire i ribaldi in questo genere di reati.

Di più, quando si tratta di persone di così tenera età, tutti sanno, che vi è una grandissima renitenza, una ripugnanza a dichiarare i fatti che sono succeduti. Si dice, che precisamente, egli è per non alzare il velo su questi fatti, che non occorre metterli sotto gli occhi della giustizia, quando le persone tacciono; ma quando.

taciono per ragione di timore o paura o perchè non hanno mezzi di farai sentire, la legge deve provvedere.

Nelle campagne ordinariamente vi è tale mancanza di educazione e di coraggio, e spesso volte di mezzi pecuniari, che si crede non si possa avere giustizia altrimenti, che depositando denaro per andar a far istruire la causa; quindi molti tralasciano di fare le loro istanze. Per tali ragioni è necessario che la legge venga a supplire a questo difetto delle persone, le quali credono o pensano che non si possa dar seguito a procedimenti criminali senza depositare una somma presso i segretari dei Tribunali. E senza andar tanto lontano abbiamo esempi in questa capitale e nelle altre città cospicue d'Italia, i quali chiariscono quanto sia necessario che la legge provveda a quest'uopo. Signori, voi sapete che le guerre mietono molte vittime, che lasciano molti orfani, e questi non hanno persona che li difenda, quindi, ripeto, è necessario che la legge faccia per loro.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Castelli dell'aggiunta da farsi al numero 2 dell'articolo 4 delle aggiunte, così concepita.

(Vedi sopra.)

Chi è d'avviso di adottare questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Conseguentemente nell'articolo 2 dopo gli altri articoli che sono in esso indicati, e dopo l'art. 531 che è testè stato aggiunto, si dovrà pure aggiungere un cenno di quest'articolo 4 modificato; quindi dopo i numeri 14, 374, 425, 481, 525, 531, si dirà: e articolo 4 dello stesso Decreto luogotenenziale.

Ora, se non si domanda la parola, rileggerò l'intero articolo 2 come è stato emendato dal Senato.

« Sono estese a tutte le provincie del Regno le soppressioni, modificazioni ed aggiunte fatte al suddetto Codice col Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, e già estese alle provincie siciliane colla legge 30 giugno stesso anno, all'eccezione di quelle concernenti gli articoli 14, 374, 425, 481, 525 e 531 e l'art. 4 del Decreto luogotenenziale i quali sono modificati come segue:

« Art. 14. La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronuncerà la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa al modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del decreto di quel governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

« Art. 374. Colui al quale sia stato deferito o riferito il giuramento in materia civile ed avrà giurato il falso, sarà punito colla pena dell'interdizione dai pubblici uffici, ed inoltre non sarà più ammesso a giurare, nè ad offrire ad altri il giuramento, nè potrà essere assunto come Perito o Giurato, nè deporre in giudizio fuorchè per somministrare semplici schiarimenti.

» Alla pena suddetta sarà sempre aggiunta quella del carcere e di una multa estensibile a lire due mila.

» La prova testimoniale però della falsità non sarà ammessa se non quando vi sia un principio di prova per iscritto, ed inoltre quando si tratti di giuramento decisivo, colui che lo ha deferito o riferito non avrà mai diritto ad indennità in seguito della sentenza che dichiara la falsità, salvo provi che quando deferì o riferì il giuramento non aveva in suo potere e non sapeva, se, o dove esistesse il titolo o documento per provare l'obbligo o la liberazione o il fatto dedotto a giuramento.

» Nei casi in cui non può essere aggiudicata veruna indennità alla parte lesa dal falso giuramento, la multa da infliggersi al colpevole di spergiuro, potrà estendersi ad una somma corrispondente al montare del danno causato. »

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni. »

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

« Art. 525. L'omicidio volontario è qualificato per *infanticidio* quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora iscritto sui registri dello stato civile. »

« Art. 531. I colpevoli di parricidio, di veneficio, e di assassinio per premeditazione sono puniti colla morte. Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi e col capo coperto da un velo nero. »

« Art. 4. Sono aggiunte alle disposizioni del Codice penale le seguenti disposizioni:

» 1. Ne' reati di falso, preveduti dagli articoli 316 a 363 le pene saranno diminuite da uno a due gradi pe' reati quante volte, nè in tutto, nè in parte siasi tratto profitto, nè ottenuto l'oggetto pel quale la falsità era stata commessa;

» 2. Ne' reati preveduti dagli articoli 489 a 500, non si apre l'adito ad azione penale senza privata istanza di punizione. Ma quando alcuno di questi reati sia accompagnato da altro misfatto, o sia commesso con riunione armata, l'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla istanza privata;

» L'azione penale potrà anche essere promossa dal ministero pubblico quando i suddetti reati siano commessi a danno di persona minore degli anni 12 che non abbia nè parenti nè tutori;

» 3. Le accuse prevedute negli articoli 562 e 563 sono comuni ai genitori o altri ascendenti, ai figli o altri discendenti, ai fratelli ed alle sorelle in secondo grado,

ai coniugi ed agli affini negli stessi gradi dei quali gli uni vendicassero le offese degli altri;

» 4. Sarà punita con la pena del secondo al quarto grado della re-l-gazione, l'omicidio volontario commesso dalla moglie sulla persona del marito o della complice o d'entrambi, nell'istante in cui li sorprende in flagrante adulterio. »

Pongo ai voti questo articolo 2.

Chi è d'avviso di approvarlo nel suo complesso, sorge.

(Approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 3 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il suddetto Codice modificato in conformità del disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non che dell'articolo 1 dell'allegato E della legge delli 2 aprile 1865, è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866.

» Dallo stesso giorno avranno pure vigore in tutto il Regno le soppressioni, le modificazioni e le aggiunte approvate e sancite coi suddetti articoli 1 e 2 di questa legge, e coll'articolo 1 del suddetto allegato E della legge delli 2 aprile 1865. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Nella prima parte di questo articolo è dichiarata la estensione alle provincie toscane del Codice penale del 1859; ma io credo che questa indicazione sia non solo superflua, ma ben anche in ogni caso incompleta.

Il Codice del 1859, com'è detto nello stesso articolo, è in varie parti modificato, epperò bisogna procedere ad una nuova ristampa di esso, ed estenderlo, così modificato, non alla sola Toscana, ma a tutto lo Stato, perchè la più parte delle modificazioni che vi si introducono, non sono ancora in osservanza in nessuna parte del Regno, e quindi la sola estensione alla Toscana non basterebbe e sarebbe un provvedimento incompleto.

D'altra parte poi l'indicazione dell'estensione alla Toscana non è necessaria, perchè il provvedimento deve essere generale ed abbracciare tutto lo Stato; oltrechè sopprimendo questa indicazione si ottiene un altro risultato ancora.

Ieri io aveva accennato come convenisse coordinare l'ultimo capoverso dell'articolo 14, nel quale si fece allusione alla Toscana, e mi si era opposto che a termini del regolamento, ciò che io domandava, non si poteva più fare perchè era seguita la votazione dell'articolo.

Ora, le difficoltà che mi si opponevano, scomparirebbero quando l'articolo, sul quale chiamo ora l'attenzione del Senato, fosse modificato nel senso che propongo; per la ragione che, modificando quest'articolo col sopprimere l'indicazione della Toscana, l'Ufficio Centrale, troverà nel fatto di tale modificazione sufficiente autorizzazione nel regolamento del Senato per coordinare

l'ultimo capoverso dell'articolo 2 coll'articolo 3 modificato; e così senza contravvenire al regolamento si avrà modo di togliere dal già votato articolo secondo ogni diretta allusione ad una determinata provincia del Regno.

Ma essenzialmente la mia proposta tende a far sì che si adotti una disposizione che abbraccia tutte le parti dello Stato in modo eguale; epperò propongo che togliendo dall'art. 3 le parole *è esteso alla Toscana e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866*, si dica invece: *è avrà vigore in tutto il Regno dal 1 gennaio 1866.*

Senatore **De Foresta**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**, *Relat.* Nel modo in cui l'Ufficio Centrale aveva concepito l'art. 3, il suo concetto era forse più esplicito; tuttavia l'Ufficio Centrale volendo, per quanto da lui dipende, togliere le occasioni ad ulteriori discussioni, dichiara di non opporsi alla formula complessiva proposta dall'onorevole Senatore **Castelli**, tanto più che, come egli diceva, potrà questa modificazione rendere vieppiù necessaria di dare all'Ufficio Centrale l'incarico di coordinare l'art. 14 come se ne è generalmente manifestato il desiderio nella seduta di ieri.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore **Castelli** di voler far pervenire al banco della Presidenza la sua proposta.

(Il Senatore **Castelli** rimette al **Presidente** la sua proposta.)

Il Senatore **Castelli** propone che sia tolto il capoverso dell'art. 3 del progetto dell'Ufficio Centrale, e che nella prima parte dell'articolo medesimo, togliendosi le parole *è esteso alle provincie toscane e vi avrà vigore dal 1 gennaio 1866*, si surrogino queste altre: *andrà in vigore in tutto il Regno dal 1 gennaio 1866.*

La proposta essendo stata accettata dall'Ufficio Centrale, in conseguenza la pongo ai voti.

Chi è d'avviso di approvare quest'articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 4. Sono abrogati a partire dal medesimo giorno 1 gennaio 1866 nelle provincie napoletane e siciliane le soppressioni e le modificazioni di cui negli art. 1 e 2 dell'anzidetto Decreto del luogotenente generale del Re delli 17 febbraio 1861 e della successiva legge delli 30 giugno stesso anno non state estese a tutte le altre provincie cogli art. 1 e 2 della presente legge; ed a datare dal medesimo giorno sono pure abrogati il Codice penale pubblicato nella Toscana nel 20 giugno 1853, il regolamento di polizia punitiva del medesimo giorno e tutte le altre leggi e disposizioni nelle materie contemplate nel suddetto Codice penale del 1859. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** L'art. 4 nei termini nei quali

fu proposto trovava la sua ragione nella redazione dell'articolo 3. Ora quest'articolo essendo stato modificato ne viene per conseguenza la necessità di modificare anche il quarto, al quale io propongo si sostituisca la seguente disposizione che aggiungerei in forma di capoverso all'art. 3 che abbiamo già votato.

La disposizione sarebbe concepita in questi termini assai semplici:

« Dallo stesso giorno s'intenderà abrogata in tutte le provincie del Regno qualunque legge penale, generale o speciale nelle materie contemplate nel Codice penale del 1859. »

Questa redazione abbraccierebbe qualunque disposizione penale esista attualmente in Italia diversa da quelle contenute nel Codice del 1859; quindi soddisferebbe pienissimamente all'intento che si è proposto l'Ufficio Centrale colla redazione dell'art. 4.

Presidente. Prego l'onorevole proponente di mandare la sua proposta al banco di Presidenza.

L'onorevole Senatore Castelli propone che in luogo dell'art. 4 dell'Ufficio Centrale si faccia un'aggiunta all'art. 3 la quale sarebbe del seguente tenore:

(V. sopra.)

Domando all'Ufficio Centrale se si accetta questa proposta.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio non si oppone a quest'emendamento.

Presidente. Essendovi accordo tra il proponente e l'Ufficio Centrale, pongo ai voti questa proposta.

Siccome è una surrogazione all'art. 4 l'adozione della medesima importerà necessariamente la soppressione di quest'articolo.

La rileggo:

(V. sopra.)

Chi intende adottare la proposta del Senatore Castelli, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 5, che diventa art. 4.

« Il Governo del Re è incaricato di eseguire nel suddetto Codice penale del 1859 e coordinare con appositi articoli le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge dell'2 aprile 1865; e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del 1 ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non intendo di fare un discorso, ma ho il debito di fare una dichiarazione che è di suprema importanza pel coordinamento del Codice.

Signori, prima che procediate alla votazione di quest'ultimo articolo della legge, io debbo avvertire il Senato della necessità in cui si troverà il Governo del Re d'introdurre nel Codice parecchie altre modificazioni che sono conseguenza ed effetto di quelle approvate colla presente legge.

Fra i casi che potranno verificarsi, me ne vengono dinnanzi fin d'ora due evidentissimi, l'uno dell'art. 552, l'altro dell'art. 660.

L'art. 552 dice: « Il crimine di evirazione è punito col *maximum* dei lavori forzati a tempo; e se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio, e punito colle pene corrispondenti. »

Quest'articolo poteva avere esecuzione, quando per l'art. 534 del Codice del 1859 l'omicidio volontario era punito coi lavori forzati a vita. Ma ora che per le modificazioni napolitane estese a tutto il Regno, la pena dell'omicidio volontario è il massimo dei lavori forzati a tempo, non può l'art. 552 rimanere, com'è, senza una mostruosa contraddizione: contraddizione già rilevata in occasione delle modificazioni napolitane, le quali, fatte in pochissimi giorni, non poterono a tutto provvedere.

Rimanendo l'articolo 552 così come è scritto, seguirebbe che l'evirazione sarà punita sempre con la stessa pena, o produca o non produca la morte; la qual cosa nessuno vorrà certo ammettere. Bisognerà quindi dire: « Il crimine di evirazione è punito col primo grado dei lavori forzati; e se ne sia derivata la morte entro i quaranta giorni immediatamente successivi, è agguagliato all'omicidio e punito con le pene corrispondenti. »

Diciasi lo stesso, Signori, dell'articolo 660. Questo articolo è così concepito:

« Art. 660. Se dai reati contemplati negli articoli precedenti è derivata la morte di qualunque persona, il colpevole sarà punito con la morte.

» Se ne sono derivate ferite costituenti per sé un crimine, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a vita.

» Ove ne siano derivate lesioni meno gravi, ovvero una o più persone abbiano corso imminente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* a seconda dei casi. »

Ma per la legge or ora votata è stato stabilito che nei casi previsti da questo articolo (meno quando la morte di qualche persona sia derivata da rottura o guasto delle ferrovie), alla pena di morte va sostituita quella dei lavori forzati a vita; dunque se rimane modificata la prima ipotesi dell'art. 660, dovranno modificarsi ancora le altre due.

Io potrei indicare ancora altri casi similissimi, ma non lo farò per non abusare della pazienza del Senato. Intanto come provvedere a queste necessarie modificazioni senza le quali il Codice penale riuscirebbe la più oscura, contraddittoria ed inattuabile cosa del mondo?

Due metodi potrebbero seguire: o il Senato dovrebbe passare a rassegna ad uno ad uno gli articoli del Codice penale, e vederne e votarne i necessari coordinamenti; o dare al Governo la facoltà di farlo.

Il primo metodo sarebbe lungo, e pressochè impossibile: ritarderebbe la votazione della legge e difficilmente potrebbe riuscire a precisi risultamenti. Il secondo metodo è il più attuabile, e quello che il Parlamento ha seguito ancora per gli altri Codici.

S'intende già, Signori, che non si tratterà giammai, in nessun caso, di aumentare per qualità o per durata le pene statuite; ma solo di ridurle e di diminuirle laddove la riduzione e la diminuzione sieno giusta e logica conseguenza delle riduzioni e diminuzioni approvate con la presente legge, e di coordinarne poi l'insieme in maniera che le varie disposizioni del Codice abbiano ordine ed armonia fra loro. Ma siccome questa facoltà non vedesi compresa nell'articolo 5 del progetto; io credo che il Senato dovrebbe dichiararlo.

Prego quindi il Senato affinché nella votazione dell'articolo 5, ridotto di presente ad articolo 4, comprenda la dichiarazione che il Governo abbia facoltà, nel coordinare le soppressioni, modificazioni ed aggiunte apportate al Codice del 1859 dalla presente legge e da quella del 2 aprile 1865, d'introdurvi ancora le altre modificazioni che dalle prime vengono consigliate e provengono.

Presidente. Se non vi sono opposizioni...

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Pregherei l'onorevole Commissario Regio di proporre una modificazione specifica a quest'articolo, poichè mi pare che un ordine del giorno non basterebbe.

Commissario Regio (*Dopo aver redatto la proposta*). Se crede l'onorevole signor Presidente potrebbesi aggiungere a quest'articolo 5 un'alinea formulato presso a poco nei seguenti termini:

« Il Governo resta pure facoltato a stabilire nel Codice quei coordinamenti e modificazioni che sono la conseguenza di quelle già votate. »

Senatore Cibrario. Si potrebbe dire « conseguenza necessaria. »

Commissario Regio. Ho spiegata l'idea. Dalla discussione che ha avuto luogo si comprende quale è l'idea di questo alinea. Non ho difficoltà di dire « conseguenza necessaria, o indispensabile. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Il concetto dell'art. 5 come era proposto dall'Ufficio Centrale comprendeva anche questa idea. L'Ufficio Centrale pertanto non ha difficoltà a che sia meglio spiegata onde togliere ogni dubbio.

Presidente. La proposta del signor Commissario Regio consisterebbe in un'aggiunta da farsi alla prima

parte dell'articolo 5, ora articolo 4, la quale sarebbe così concepita:

« Il Governo resta facoltato ancora a stabilire nel Codice quei coordinamenti e quelle modificazioni che sono la conseguenza necessaria di quelle già votate. »

Voci. Di quelle già stabilite dalla presente legge.

(Il relatore ed il Regio Commissario si recano al tavolo del Presidente per redigere d'accordo l'aggiunta).

Presidente. Darò lettura al Senato della proposta del Commissario Regio che sarebbe stata ora concordata coll'Ufficio Centrale.

L'articolo 4 fu così modificato:

« Il Governo del Re è incaricato di coordinare le disposizioni del Codice penale del 1859 con le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate e sancite colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge del 2 aprile 1865, e di introdurvi le necessarie modificazioni che ne derivano, e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato, non più tardi del primo ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Senatore De Foresta, Relatore. Mi si fa osservare che bastando la parola approvate, si potrebbe togliere la parola sancite; l'Ufficio Centrale aderisce a questa soppressione.

Presidente. Allora rileggo l'articolo.

« Il Governo del Re è incaricato di coordinare le disposizioni del Codice penale del 1859 con le soppressioni, modificazioni ed aggiunte approvate colla presente legge, non che coll'articolo 1 dell'allegato E della legge del 2 aprile 1865 e di introdurvi le necessarie modificazioni che ne derivano, e dovrà pubblicare in tutto il Regno una nuova edizione ufficiale del ridetto Codice in tal modo modificato e coordinato non più tardi del 1° ottobre del corrente anno.

» È inoltre autorizzato il Governo del Re a dare tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione dello stesso nuovo Codice. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Resta ancora a provvedere sulla domanda che aveva avuto l'onore di fare al Senato, perchè sia dato l'incarico all'Ufficio Centrale di riordinare l'articolo 14 nel quale è menzionata la Toscana.

Ho già accennato che la difficoltà che mi si opponeva ieri all'accettazione di questa proposta è ora tolta in seguito della emendazione che ha avuto l'articolo 3. Or siccome questa coordinazione si può fare al momento

perchè è cosa facilissima, perciò io ne proporrei fin d'ora la formola.

Se il Senato incarica l'Ufficio Centrale di occuparsene, e l'Ufficio Centrale accetta la mia proposta, la cosa è fatta in un momento, nel caso contrario si vedrà come debba provvedersi.

Io proporrei adunque che l'articolo venisse concepito in questi termini:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati e prescritti dalle ultime leggi che l'applicavano nelle varie Provincie dello Stato, e nel luogo pubblico che sarà determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. »

Presidente. Sostanzialmente pare che il Senatore Castelli domandi che il progetto sia rinviato all'Ufficio Centrale, acciocchè, serbato il senso dell'articolo a cui si riferisce, voglia modificare la redazione nel senso da lui proposto.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Quello che oggi propone l'onorevole Senatore Castelli si potrebbe anche mandare all'Ufficio Centrale come suggerimento; ma veramente secondo l'articolo 67 del regolamento bisogna inviare tutto il disegno di legge quale finora lo abbiamo discusso ed approvato, perchè coordini le varie sue disposizioni. E per verità la necessità di coordinare è specialmente sentita oggi che abbiamo soppresso l'intero articolo 4, dove si parla del regolamento della Toscana, e del regolamento del 1853 che è precisamente quello che porta il modo dell'esecuzione della pena di morte.

Abbiamo anche soppresso all'articolo 3 la menzione speciale della Toscana in quanto all'estensione del Codice.

Quindi essendo scomparse dal progetto di legge due particolarità che facevano menzione della Toscana nell'articolo che abbiamo testè votato, si scorge chiaro il bisogno di coordinare la redazione dell'articolo in modo che corrisponda adesso alla forma data all'articolo stesso. Siccome però questa redazione non può essere suggerita come nuovo emendamento, ma deve essere messa dall'Ufficio Centrale in relazione colle varie parti degli altri articoli, così credo che realmente in esecuzione del regolamento debba essere rimandata all'Ufficio Centrale, perchè proponga questa nuova redazione.

Presidente. Interrogo il Senato se intende approvare la proposta che il progetto di legge sia rinviato all'Ufficio Centrale per il coordinamento desiderato dall'onorevole Senatore Castelli, e ciò in forza dell'articolo 67 del regolamento.

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti questa proposta.

Chi l'adotta, si alzi.

(Approvato).

Sarà quindi sospesa la votazione a squittinio segreto di questa legge fino a che l'Ufficio Centrale abbia preparata la sua relazione.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale potrà fare la sua relazione fra pochi istanti se il Senato lo permette.

Voci. Sì, sì.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge di un solo articolo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, inteso ad accordare al Governo la facoltà di acquistare cavalli indigeni a partito privato, ed a economia.

Prego il Senato a volere decretarne l'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Il signor Ministro fece anche istanza per l'urgenza, la quale s'intenderà accordata se non vi sono opposizioni.

Dovendosi ora sospendere la votazione sul progetto di legge relativo all'estensione del Codice penale alla Toscana, interrogo il Senato se intenda procedere intanto alla discussione degli altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni si procederà alla discussione di tali progetti di legge.

Il primo che verrebbe in discussione è quello relativo alla spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha fatto preghiera affinchè questo progetto fosse posposto a quello che segue, dovendo esso procurarsi informazioni che sono rese necessarie.

Verrebbe quindi in discussione, se il Senato non dissente, il progetto di legge per l'affrancamento dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE E RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

(V. Atti del Senato N. 181.)

Presidente. Si darà lettura del detto progetto di legge.

(V. infra).

È aperta la discussione generale.

Il signor Ministro ha annunziato alcune variazioni che d'accordo tra lui e l'Ufficio Centrale sarebbero state fatte ad alcuni articoli.

Io ne darò lettura in quanto che esse possano ovviare ad osservazioni in occasione della discussione generale.

All'alinea dell'articolo 1 sarebbe surrogato il seguente:

« In tempo di guerra generale le affrancazioni presso i Corpi sono sospese in tutto l'esercito. »

L'art. 2 sarebbe soppresso.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola. Sarebbe soppresso l'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. È soppresso l'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale e rimarrebbe l'art. 2 ministeriale.

L'art. 8 sarebbe così modificato:

« In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando secondo l'articolo 1 le affrancazioni sono sospese presso tutti i Corpi dell'esercito. »

Finalmente l'art. 17 sarebbe così modificato:

« La somma da fissarsi annualmente per l'affrancamento dal servizio militare, ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la cassa militare possa coi propri fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e nel termine di ogni quinquennio si raggiunga nei limiti di un decimo, il pareggio tra il numero delle affrancazioni, e quello dei riassoldamenti. »

È ora aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore Durando Giacomo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Durando Giacomo. Io debbo avvertire il Senato, e particolarmente il signor Presidente, che io avrei a parlare per un certo tempo, e che forse l'Ufficio Centrale per il progetto di legge sul Codice penale, il quale si è ritirato poco fa negli Uffici, non tarderà a rientrare, per cui bisognerebbe poi interrompere la discussione. Del rimanente sono agli ordini del Senato fin d'ora.

Presidente. Io proporrei che si continuasse intanto in questa discussione, perchè l'ora non essendo tarda, si potrebbe venire anche alla votazione dell'altro progetto di legge sul Codice penale, a cui sarebbe desiderabile si ponesse fine.

Senatore Durando Giacomo. Signori. Il progetto di legge, che è sottoposto al vostro esame, può considerarsi sotto il duplice aspetto militare e finanziario.

Per mio conto, io vi dichiaro fin d'ora che per la parte militare, cioè a dire per l'influenza che questa legge è chiamata ad esercitare sull'esercito, non solamente non ho alcuna osservazione a fare, ma porto opinione ch'essa sarà molto benefica, e che quindi il Senato non dovrebbe negarvi il suo appoggio. Se qualcuno di voi...

(In questo punto rientra l'Ufficio Centrale.)

Domando al signor Presidente se crede che continui nel mio discorso, ora che l'Ufficio Centrale sul Codice penale è rientrato...

Voci. A domani, a domani.

Senatore Durando Giacomo. Io ne avrei per una mezz'ora almeno.

Presidente. Sentirò anzitutto dall'Ufficio Centrale se ha preparato il suo lavoro.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è in grado di riferire al Senato l'esito della disamina per lui fatta.

Presidente. Allora, se il Senato lo permette, sospendere la discussione sul progetto di legge relativo all'affrancazione dal servizio militare, e darò la parola al signor Senatore De Foresta per riferire l'operato dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha letto tutto il progetto di legge per coordinare le varie disposizioni; ed ha riconosciuto che l'articolo 14 per essere coordinato ed armonizzato con gli altri articoli relativi senza alterarne la sostanza già votata dal Senato, deve essere concepito nei seguenti termini:

« La pena di morte sarà eseguita in luogo pubblico, nei modi sinora praticati e prescritti dalle ultime leggi che l'applicavano nelle varie provincie del Regno. »

Presidente. Io darò lettura al Senato tanto dell'articolo 14, come era stato da noi deliberato, quanto dell'attuale, proposto dall'Ufficio Centrale, acciò veggia il Senato se la nuova redazione corrisponda nel concetto a termini dell'articolo 67 del regolamento in relazione all'articolo, che era già stato votato, e che era così concepito:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà determinato di volta in volta dalla Corte che pronuncerà la condanna. »

» Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione, le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto di quel Governo provvisorio del 31 aprile 1859. »

La proposta attuale dell'Ufficio Centrale è così concepita:

« La pena di morte sarà eseguita in luogo pubblico nei modi sinora praticati o prescritti dalle ultime leggi che la prescrivevano nelle varie provincie del Regno. »

Se non vi sono opposizioni nè domanda di nuova votazione, si passerà allo squittinio segreto, ben inteso che l'art. 14 sarà quello stato ora proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Camozzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Camozzi. Dichiaro di astenermi dal dare il mio voto a questa legge, perchè è contrario alle mie convinzioni il votare un Codice ove è inclusa la pena di morte, e molto più perchè con questo Codice essa viene rimessa in un paese ove era abolita.

Presidente. Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Alle due seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio.

2. Legge per l'abrogazione degli art. 98 e 99 e modificazione dell'art. 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

3. Spesa straordinaria sui bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa e di navigazione a fiumi, laghi e canali.

4. Autorizzazione per la vendita all'asta pubblica della tenuta Torre di Coceno spettante all'Università di Bologna.

Poi verrebbero gli altri progetti la cui relazione fu distribuita.

Risultato della votazione sul progetto di legge per la estensione del Codice penale alla Toscana.

Votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	16

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).